



COMITATO
REGIONALE
TOSCANA

GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

T. 349-6475616 • toscana@fisir.it • www.fisir.it

Decisione n. 001- del 26/04/2024
Rif. STAGIONE AGONISTICA 2023-2024 HP

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE HOCKEY PISTA

LETTI il reclamo pervenuto a questo Giudice in data 18.4.2024 ore 16.39, presentato dalla società A.S.D. HOCKEY SARZANA (cod. 2399) - preannunciato al GST con mail del 17.4.2024 ore 8,41 - avente ad oggetto “reclamo per posizione irregolare atleta” (in particolare di Alice Sorbo), la successiva integrazione contenente il versamento della tassa di reclamo e la successiva memoria inviata con pec del 21.4.2024 ore 19,56.

LETTE le memorie pervenute a questo Giudice in data 19.4.2024 ore 11.44 e in data 24.4.2024 ore 19,19 dalla Società ASD CIRC. PATT. GROSSETO 1951 (cod. 3462).

CONSIDERATO che il Regolamento Norme per l'Attività 2023/2024 all'art. 1.5 non indica alcuna tassa per i reclami di competenza del GST.

CONSIDERATO, altresì, che il reclamo è stato presentato in difformità di quanto previsto dall'art. 71 RGC non essendo stato preannunciato all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara, né è stato formalizzato nelle 72 ore successive a quelle entro cui avrebbe dovuto essere preannunciato.

TENUTO in ogni caso conto di quanto disposto dall'art. 67 RGC

VISTO quanto disposto dall'art. 10.1.1 Regolamento Norme per l'Attività

Per quanto di competenza del GST non si rileva la posizione irregolare delle atlete, Alice Sorbo e Viola Ugas della ASD CIRC. PATT. GROSSETO 1951 (cod. 3462), in ragione della specifica deroga concessa dal STHP in data 12.9.2023, come da documentazione prodotta dalla Società controinteressata. Dispone altresì la restituzione integrale della tassa di reclamo in quanto non prevista per i reclami di competenza del GST.

Firenze, 26.04.2024

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Ilaria Biagiotti